

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1282

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1993

Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato

ONOREVOLI SENATORI. - La grave crisi di legalità che minaccia ormai apertamente gli stessi presupposti della sovranità nazionale e che trae se non la sua origine la sua concausa dalla crisi di legittimazione dei pubblici poteri e della stessa politica, richiede di fronte a fatti gravi quali ieri l'uccisione di Falcone e Borsellino e l'annientamento delle loro scorte, e oggi i ripetuti attentati di tipo terroristico-stragista, una grande unità delle forze politiche, parlamentari, culturali e sociali nella lotta per lo Stato.

Ma questa unità è incompatibile con il clima di diffidenza che è ancora forte verso i poteri dello Stato; e forte è la tentazione di utilizzare ancora fatti luttuosi e dolorosi per fini di lotta politica o addirittura per tentativi di rinvincita contro la condanna che la storia ha pronunciato su ideologie e sistemi politici. Ma anche molti cittadini onesti, e non solo volgari speculatori e teorici della «dietrologia» e del «complotto» pensano che presenti siano poteri occulti che si servono di apparati dello Stato.

Causa o pretesto di questo diffuso e pericoloso sentimento è il non pieno accesso alle informazioni che si vede ostacolato dal segreto di stato.

In realtà in Italia quasi mai le informazioni rimasero per lungo tempo segrete e

sarebbe presuntuoso definire «segreti» i servizi di informazione e di sicurezza.

Non vi è più motivo di prevenire violazioni di un segreto di Stato che, con il venir meno della minaccia politica e militare sovietica, sostenuta dall'ideologia e dalla solidarietà del comunismo internazionale, ha assolutamente perduto di attualità, nel contesto in cui era stato valutato.

Al di là delle cose che dovevano rimanere segrete - e che lo sono ancora in altri Paesi che fanno parte del Club Atlantico - esse nel nostro Paese non lo sono più, non riescono più ad esserlo, e forse non meritano di esserlo.

Comunque il valore costituito dall'unità della lotta contro l'illegalità e la sovversione criminosa e quindi il valore della trasparenza prevale sull'interesse alla tutela del segreto, se mai le condizioni storiche, geografiche, politiche e militari lo giustificano almeno nei termini tradizionali.

Ritengo che fino a quando il paese non si sarà dato una politica nazionale, estera, della difesa e della sicurezza e si sarà dotato di servizi di informazione e sicurezza moderni, «rinazionalizzati» nei compiti e nelle dipendenze, il segreto di Stato vada abolito e gli archivi aperti.

A questo è finalizzato il disegno di legge che si ha l'onore di presentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 12, 16 e 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

b) gli articoli da 256 a 263 del codice penale;

c) l'articolo 202 del codice di procedura penale.

2. Nell'articolo 204 del codice di procedura penale le parole «dagli articoli 201, 202 e 203» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 201 e 203».

3. La soppressione del segreto di Stato riguarda anche gli atti, i documenti, le notizie e le attività che sarebbero dovute rimanere segrete in forza di trattati o di accordi di carattere internazionale, ancorchè essi vengano considerati di proprietà degli enti, istituzioni od organizzazioni cui lo Stato abbia aderito.

Art. 2.

1. I membri del Parlamento hanno pieno diritto di libero accesso agli archivi del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), del servizio per la informazione e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Essi hanno diritto di trarre o aver copia di qualunque documento ivi esistente e di utilizzare nelle forme che ritengano utili e necessarie all'interesse pubblico i documenti stessi nonchè le informazioni che si possono trarre dal loro contenuto.

2. I dirigenti del CESIS, del SISMI e del SISDE possono opporsi all'esercizio del diritto previsto dal comma precedente,

ricorrendo al Comitato parlamentare previsto dall'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. L'opposizione può essere accolta soltanto con tre quarti dei voti dei componenti del Comitato, sempre che vi sia compreso quello del Presidente, nei soli casi in cui si debba tutelare la vita o i beni essenziali di agenti dei servizi che operino attualmente all'estero o il diritto alla privacy dei cittadini o i buoni rapporti internazionali, salvo quanto stabilito dall'articolo 1.

Art. 3.

1. L'articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 255. - (*Manomissione degli archivi dei servizi di sicurezza*). - Chiunque distrugga, sottragga, trasferisca altrove od occulti alcuno degli atti, documenti o materiali contenuti negli archivi dei servizi di informazioni e di sicurezza, o vi introduca altri atti, documenti o materiali, veri o falsi, che non vi si trovavano, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni».